

CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DELLE CARENZE POST SISMA E PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEI FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SOGGETTI BENEFICIARI

Le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche), che siano localizzate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e che abbiano provveduto a rimuovere le carenze strutturali elencate all'art. 3 comma 8 del DI 74/2012 oppure possano proseguire o riprendere l'attività ai sensi dell'art. 3 comma 8 bis del DI 74/2012.

L'impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta a sostenere tali spese in quanto:

- **Titolare di diritto di proprietà od usufrutto** dell'immobile oggetto dell'intervento;
- **Affittuaria dell'immobile oggetto dell'intervento** esclusivamente nel caso in cui il contratto di affitto risulti registrato in data antecedente al 20/05/2012 e contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'affittuario;
- **Titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing)**, stipulato in data antecedente al 20/05/2012, che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore;
- **Titolare di un contratto di comodato gratuito**, stipulato in data antecedente al 20/05/2012, che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo).

ATTIVITA' AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili possono riguardare esclusivamente l'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:

- 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed orizzontali e tra questi ultimi;
- 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
- 4) eventuali carenze individuate dal tecnico incaricato a carroponte, macchinari ed impianti.

SPESE AMMISSIBILI

A) Spese già sostenute relative alle opere connesse con l'eliminazione di una o più delle carenze sopra indicate (c.d. I Fase)

B) Spese accessorie e strumentali funzionali all'eliminazione delle carenze sopra indicate, ritenute indispensabili dal perito per la completezza degli interventi.

C) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, certificati di prove, verifiche e collaudo (ove previsto), nonché la spesa relativa all'ottenimento del certificato di agibilità sismica, nel limite massimo del 10% del totale delle sopracitate voci A + B.

D) Interventi di miglioramento sismico effettuati o da effettuare (c.d. II Fase) non compresi nelle precedenti voci di spesa con le seguenti modalità:

- l'intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
- deve essere stato effettivamente conseguito - come attestato dalla perizia giurata - un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
- la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 6,5 €/mq di superficie netta produttiva per ogni punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza ed il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. commissariale per interventi analoghi.

Ai fini della loro ammissibilità, **le spese** sopra indicate **potranno essere state sostenute a partire dal 20 maggio 2012 ed entro il 30/06/2018.**

Si ribadisce che alla data di presentazione della domanda di contributo i lavori di rimozione delle carenze (c.d I Fase) dovranno essere già realizzati ed i relativi costi già sostenuti.

Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonea perizia giurata avente data antecedente a quella di presentazione della domanda e finalizzata ad asseverare la congruità delle spese sostenute (e/o da sostenere) con le finalità del bando.

Ai fini della concessione del contributo è obbligatorio il possesso del **certificato di agibilità sismica provvisorio (o definitivo nel caso di lavori di miglioramento sismico già effettuati)**, inoltre l'immobile oggetto dell'intervento deve essere stato oggetto di **valutazione di sicurezza** che andrà allegata alla richiesta di contributo.

AGEVOLAZIONI PREVISTE

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** fino ad una misura massima **del 70%** della spesa ritenuta ammissibile.

Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 4.000,00

Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l'importo di € 149.000,00.

AMBITO TEMPORALE

La domanda deve essere presentata tramite procedura informatica **entro il 16/10/2017**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.

Si riporta a titolo indicativo e non esaustivo parte della documentazione necessaria alla presentazione della domanda di contributo:

- copia del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo;
- documentazione comprovante la comunicazione inizio lavori ed (eventuale) fine lavori;
- perizia giurata avente data antecedente quella di presentazione della domanda;
- copia della verifica di sicurezza;
- computo metrico (per lavori ancora da effettuare);
- progetti esecutivi;
- attestazione del Direttore dei lavori circa la regolare realizzazione degli stessi (per i lavori effettuati);
- documentazione comprovante l'iscrizione dei fornitori alle cd. White list delle Prefetture.

I comuni interessati dalla presente ordinanza sono:

- 1) Campagnola Emilia
- 2) Campegine (in regime de minimis)
- 3) Correggio
- 4) Fabbrico
- 5) Novellara
- 6) Reggio Emilia (in regime de minimis)
- 7) Reggiolo
- 8) Rio Saliceto
- 9) Rolo

Per maggiori informazioni o presentazione delle domande:

CNA Servizio Estero S.r.l.

Dario Varsalona - dario.varsalona@cnaservizioestero.it - 0522 356612